



Città di Bellinzona

Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona



Indice

Art. 1	Oggetto	2
Art. 2	Scopo	2
Art. 3	Utilizzazione e principi	2
Art. 4	Informazione al pubblico	2
Art. 5	Registrazione e conservazione	2
Art. 6	Responsabilità e protezione dei dati	2
Art. 7	Trasmissione dei dati a terzi	3
Art. 8	Entrata in vigore e abrogazione	3

Il Consiglio comunale di Bellinzona,
visti gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2, 186 della Legge organica comunale (LOC), la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento,

decreta:

Art. 1 Oggetto

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio della Città di Bellinzona, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

² Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2 Scopo

La videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di prevenire, ricercare e reprimere reati ed infrazioni contro persone e beni.

La videosorveglianza dei beni del demanio pubblico comunale, consistenti in autosili, campi sportivi, ecocentri, cimiteri, ecc. ha lo scopo di garantire la sicurezza di luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione e di limitare o vietare usi incompatibili con la loro destinazione.

La videosorveglianza dei beni amministrativi comunali in senso stretto (quali edifici per l'amministrazione, scuole, case anziani) è disciplinata da Regolamenti specifici sulla videosorveglianza.

Art. 3 Utilizzazione e principi

¹ Il Municipio, sentita la Commissione comunale della protezione dei dati – istituita conformemente agli artt. 70 e segg. del Regolamento comunale, decide l'impiego e l'ubicazione di videocamere fisse e mobili per il controllo nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

² Gli spazi privati possono essere oggetto di videosorveglianza secondo il presente Regolamento unicamente se adibiti ad uso pubblico.

Art. 4 Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 Registrazione e conservazione

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni della videosorveglianza fissa sono cancellate al più tardi dopo 100 giorni, mentre quelle della videosorveglianza mobile entro 10 giorni.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 6 Responsabilità e protezione dei dati

¹ Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

² Esso può definire un servizio o singole persone competenti di elaborare o far elaborare i dati personali, e responsabili della loro protezione.

³ Il Municipio, e per esso il servizio o le singole persone designate, adotta appropriate misure tecniche e organizzative di sicurezza per garantire il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contro ogni trattamento non autorizzato.

In questo caso, il Municipio garantisce che il presente regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni o in altro modo.

⁴ Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme di Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati, solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale e abroga ogni precedente disposizione in materia.